Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale ordinario emesso in data 18/09/1986 per l'importo di Lire 2.000.000 e appartenente alla serie "Q/P", eccepisce che al momento della sottoscrizione venivano apposti sul retro i timbri contenenti i tassi di interesse fino al 20° anno, senza, però, modificare gli interessi dal 21° al 30° anno, rimasti invariati nella stampa a tergo dei buoni.
Denuncia, poi, il mancato rimborso sulla base degli interessi relativi al restante decennio e richiama l'affidamento del cliente sulla validità dei tassi applicati sul retro del titolo e non modificati con apposito timbro.
Pertanto, chiede il rimborso di € 3.142,22 a titolo di interessi maturati sul titolo e non rimborsati dall'intermediario.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce:
- che i buoni oggetto di controversia appartengono alla serie ordinaria "Q", collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, e che ha utilizzato, per l'emissione di detti Buoni, moduli cartacei di serie precedenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986;
- che sui buoni è stampato, sia sul fronte che sul retro, il timbro che ne indica l'appartenenza alla Serie "Q/P";
- che l'intermediario ha applicato sul buono i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal DM Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, modificando i tassi indicati in precedenza sul buono;

- che il predetto D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- che, essendo equiparati a titolo del debito, i Buoni Fruttiferi Postali sono assoggettati ad una ritenuta fiscale sugli interessi maturati e solo gli interessi maturati sui Buoni emessi fino al 20/09/1986 sono esenti da detta ritenuta;
- che l'intermediario ha corrisposto al Ricorrente gli importi come stabiliti nel DM;
- che vi è sostanziale diversità tra il caso in questione e il caso in cui la Cassazione (sentenza del 15.6.2007 n. 13979) relativa ad una ipotesi diversa dalla presente, ha riconosciuto il legittimo affidamento del sottoscrittore.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

Con repliche, il ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate, evidenzia come la mancata indicazione dei tassi di rendimento dei periodi successivi al 20° anno abbia causato una distorsione rilevante nelle scelte di acquisto in quanto ha ingenerato il legittimo affidamento che il titolo che andava a sottoscrivere avrebbe generato un rendimento pari a quello indicato sul testo cartolare.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto al rimborso del buono fruttifero sottoscritto.
Analizzando il documento, sul fronte del titolo risulta indicata la serie "P" (essendo stato utilizzato il relativo modulo cartaceo), mentre in basso a destra si rinviene apposto il timbro con la dicitura "SERIE Q/P".
Sul retro del titolo risulta apposto il timbro correttivo che modifica i tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986 n. 148, nulla prevedendo con riguardo al decennio compreso tra il 21° e il 30° anno.
Il citato D.M. n. 148/1986 nulla dice, infatti, per il restante decennio anche se l'intermediario applica a tale periodo gli stessi tassi previsti per i primi vent'anni. Per contro, il ricorrente afferma che i rimborsi relativi al periodo dal 21° al 30° anno devono essere ricalcolati sulla base dei tassi previsti dalla tabella originaria stampigliata sul titolo, vale a dire secondo le condizioni della serie P.
Ora, rilevando come il buono sia stato sottoscritto posteriormente all'emanazione del suddetto DM n. 148/1986, vale a dire dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, la scritturazione sul titolo deve prevalere, essendosi ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Ed, infatti, l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale, cosa che nel caso in esame non risulta essere avvenuta.
Così ragionando il Collegio si uniforma all'orientamento maturato in seno ai Collegi ABF e da ultimo confermato anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20- secondo cui risultano applicabili le condizioni riportate a tergo del titolo, in calce all'originaria tabella dei rendimenti della serie P, in quanto, come accaduto in vicende analoghe, l'intermediario non ha indicato sul documento il differente regime cui i buoni erano soggetti con riguardo al periodo di tempo dal 21° al 30° anno.
Pertanto, va accolta la prospettazione del ricorrente relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO